

Allegato 3 - a



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 200/UFF LEG/1601/R.U. Roma, 7 APRILE 2011

AL CONSIGLIO DI STATO

Palazzo Spada

Sezione consultiva per gli atti normativi

Piazza Capo di Ferro n. 13

ROMA

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari."

Si fa riferimento al parere n. 670/2011 emesso dalla Sezione normativa di codesto Consiglio nell'adunanza del 25 febbraio 2011 sul regolamento indicato in oggetto (n. 1180/2011), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 2011.

In relazione a quanto rilevato in via preliminare da codesto Consiglio, si trasmettono le note prot. n. 21/11/ULP-36.28 del 17 gennaio 2011 e n. ACG/63/ISTN/4179 dell'1 aprile 2011, con le quali è stato comunicato, rispettivamente, il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del Ministro dell'economia e delle finanze sul regolamento in oggetto.

Per quanto concerne la mancanza di documentazione relativa ai pareri della CRUI e del CUN, si conferma che i predetti pareri non sono previsti nelle procedure per l'approvazione e l'emanazione del regolamento in oggetto, come definite dalla legge n. 240 del 2010 e dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988. Si evidenzia peraltro che, l'acquisizione del parere dei predetti organi, nonché del CEPR, viene comunque assicurata nella disciplina degli aspetti maggiormente tecnici, quali la definizione di criteri e parametri per la valutazione dei candidati e la verifica della coerenza dei curricula degli aspiranti commissari con i predetti criteri, di cui al decreto previsto dall'articolo 4 del regolamento, come modificato per recepire il rilievo di codesto Consiglio.

Ciò posto, questo Ministero si impegna ad eliminare dal preambolo il riferimento ai pareri della CRUI e del CUN.

Si procede, quindi, ad una modifica del testo intesa a recepire i rilievi formulati da codesto Consiglio sulle singole disposizioni (vd. allegato).

Si forniscono, inoltre, chiarimenti in ordine ad ulteriori questioni poste.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 3 - che viene modificato per recepire il rilievo formulato in ordine alla prevista estensione della preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a "tutte" le procedure di abilitazione, anche se riguardanti un diverso settore concorsuale - difficilmente si può accogliere quanto prospettato nel parere in relazione all'ipotesi che, nel biennio di preclusione, sopravvenga nuova produzione scientifica tale da superare la precedente valutazione, visto che l'art. 16, comma 3, lett. m) recita testualmente *"la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore"*.

In merito al comma 5 del medesimo articolo, codesto Consiglio ha rilevato l'opportunità di specificare che l'uso dell'informatica è limitato alla presentazione delle domande e del mero elenco dei titoli, motivata dal fatto che la trasmissione per via informatica dei titoli stessi potrebbe diventare troppo onerosa e richiedere tempi di lettura più lunghi di quelli richiesti nel caso di trasmissione in formato cartaceo. Al riguardo si fa presente che la presentazione dei titoli in formato cartaceo comporterebbe un notevole aggravio per le università sede delle procedure, per i commissari che dovrebbero recarsi in sede per acquisire la documentazione e per i candidati che dovrebbero provvedere alla consegna. Occorre peraltro valutare che le nuove procedure si svolgono in una dimensione internazionale sia per quanto concerne i candidati (i bandi sono pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'Unione europea) che i commissari (uno dei membri di ciascuna commissione è uno studioso in servizio presso università di un Paese aderente all'OCSE). Non va sottovalutato il fatto che la modifica della procedura nel senso richiesto comporterebbe nuovi oneri per la finanza pubblica, sia con riferimento alle spese a carico delle università sede delle procedure, di cui si deve tener conto in sede di ripartizione dei trasferimenti statali per il funzionamento delle università, sia con riferimento ai commissari in servizio all'estero per i quali è previsto un compenso. Diversamente, la legge n. 240/2010 prevede che le commissioni siano costituite senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in sede di relazione tecnica del disegno di legge, è stato addirittura previsto un risparmio rispetto al previgente sistema concorsuale, sebbene basato su una pluralità di fattori, che è quantificato in 8 milioni di euro (un costo annuo di circa 17.000.000 di euro a fronte di quello sostenuto per le vecchie procedure, pari a circa 25.000.000 di euro.). Infine, l'informatizzazione dell'intero procedimento è in linea con le recenti scelte operate in materia di semplificazione delle procedure nella pubblica amministrazione e di riduzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione di cui all'art. 27 del DL n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 235 del 2010.

Si propone, invece, una modifica del regolamento, intesa a disporre il divieto di divulgazione dei testi da parte dei commissari, a maggiore tutela dei diritti d'autore.

In merito all'articolo 4, si procede in primo luogo alla rettifica di un errore materiale nel riferimento interno di cui al primo periodo.

Quanto al rilievo a), con il quale viene contestata la qualificazione, effettuata nella relazione illustrativa, del decreto per la determinazione di criteri e parametri per la valutazione dei candidati, come "atto avente natura non regolamentare", si chiarisce che tale interpretazione è stata adottata in mancanza di un riferimento espresso allo strumento regolamentare nella legge (art. 16, comma 3, lettera a) ed anche in virtù della natura fortemente tecnica dei criteri e parametri da determinare.

Conoscendo, attesa la rilevanza dei contenuti del decreto, questo Ministero accoglie il rilievo formulato da codesto Consiglio e si impegna a disciplinare con regolamento la materia.

Inoltre, le problematiche evidenziate successivamente (art. 6, comma 4) in ordine alla qualificazione dei commissari, che è rapportata ai requisiti scientifici richiesti ai candidati all'abilitazione, sembrano superate alla luce della modifica del testo, che recepisce i rilievi b) e c) prevedendo l'acquisizione del parere degli organi di consulenza tecnica nella definizione di criteri e parametri di valutazione dei candidati.

In relazione all'articolo 5 e all'osservazione a), si evidenzia che l'individuazione delle strutture idonee allo svolgimento delle procedure di abilitazione, peraltro su proposta della CRUI, non sembra richiedere la predeterminazione di criteri, atteso che, essendo la procedura interamente informatizzata, non sono richiesti particolari requisiti se non la capacità di ospitare una commissione e di fronteggiare le limitate spese.

Quanto alle osservazioni c) e d), non si è ravvisata la necessità di definire nel dettaglio le procedure di sorteggio per la scelta della sede ma solo di affermare il principio. Ciò in quanto il ricorso al sorteggio, peraltro non irrinunciabile, risponde non solo ad esigenze di trasparenza ma anche di opportunità: infatti una scelta della sede fondata su valutazioni connesse alle esigenze di commissari e candidati comporterebbe inevitabilmente un allungamento dei tempi. Tuttavia, per le ragioni di economicità e speditezza segnalate alla lettera d), si propone una modifica del testo intesa ad introdurre un elemento di flessibilità nell'assegnazione della sede per sorteggio. Occorre peraltro evidenziare che il sorteggio sarà effettuato secondo criteri di ragionevolezza, escludendo ad esempio ciascuna università sorteggiata dalla lista delle università sorteggiabili in modo da evitare il concentrarsi di molte procedure su poche università nello stesso periodo.

In ordine all'osservazione e), si segnala che il comma 3 dell'art. 5 deve intendersi nel senso che l'università sede della procedura deve curare le forme di pubblicità previste dal regolamento in relazione alle fasi del procedimento successive alla scelta della sede.

Con riferimento all'articolo 6, comma 4, il rilievo concernente la carenza di disciplina relativa al controllo della coerenza di criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati per l'abilitazione per la prima fascia, appare superato alla luce dei correttivi apportati all'articolo 4: la norma viene infatti modificata attribuendo al Ministero il compito di accertare la qualificazione degli aspiranti commissari sulla base di criteri e parametri predeterminati con il parere degli organi di consulenza tecnica.

Quanto al comma 7 del medesimo articolo 6, si ritiene che l'osservazione formulata in ordine al possesso da parte del membro straniero dei medesimi requisiti di operosità e conformità ai parametri previsti per gli altri aspiranti commissari, possa essere superata alla luce di quanto previsto al terzo periodo dello stesso comma 7, laddove si affida all'ANVUR il compito di assicurare anche "la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge..."

Per quanto concerne la capacità di valutazione dei professori stranieri sorteggiandi da parte dell'ANVUR, la cui composizione non assicurerebbe le necessarie competenze, si rammenta che il legislatore ha operato la scelta di formare commissioni con un numero limitato di componenti, prevedendo tuttavia la possibilità di acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori. Tale possibilità, che investe l'intera commissione, ivi compreso il componente straniero, consente di integrare le competenze necessarie per una adeguata valutazione dei candidati. Quanto all'intento di assicurare la formazione di Commissioni i cui componenti abbiano competenza specifica nel settore disciplinare, che emergerebbe dal successivo comma 9, si precisa che il punto cardine del sistema di reclutamento è il settore concorsuale e non il settore scientifico-disciplinare e che la ratio del comma 9 è solo quella di assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari più grandi.


In merito all'osservazione formulata riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), non si ravvisa l'opportunità di specificare se nella collocazione preceda il più giovane d'età o non piuttosto il più anziano in quanto il criterio adottato è esclusivamente alfabetico.

Quanto all'opportunità segnalata in ordine al comma 2 del medesimo articolo di coordinare meglio l'ultimo periodo con il comma 9 dell'art. 6, tale osservazione appare superata alla luce della modifica del predetto comma 9.

Riguardo all'osservazione concernente il comma 2, secondo periodo dell'articolo 8, si ritiene che l'attribuzione di un codice di accesso ai dati abbia lo scopo di garantire l'accesso esclusivo dei commissari agli atti del procedimento, a tutela della correttezza del procedimento stesso, senza precludere in alcun modo la trasparenza delle procedure. Infatti i candidati potranno, al pari di quelli che partecipano alle altre procedure concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, richiedere l'accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

Infine, per quanto attiene al quesito posto sul comma 2 dell'articolo 9, si ritiene che l'eccezione prevista (mancanza requisito della positiva valutazione), in prima applicazione, non debba valere anche per la conformità dei *curricula* degli aspiranti commissari ai criteri e parametri fissati dal DM di cui all'articolo 4. Infatti non potendo prescindere dalla definizione di criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione non si può prescindere neanche dalla verifica della coerenza della qualificazione scientifica dei commissari con i predetti parametri. Poiché inoltre, entrambi gli aspetti sono disciplinati nello stesso decreto di cui all'articolo 4, non si ha ragione di ipotizzare ritardi nell'attuazione della disciplina, soltanto nella parte relativa agli aspiranti commissari.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Germana Panzironi)



Allegato 3 - b

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L'ACCESSO AL
RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 2;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

~~Sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei rettori delle università italiane;~~

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

- d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;
- e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
- f) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
- g) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
- h) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;
- i) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

ART. 2

(Oggetto)

- 1. ~~Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.~~

ART. 3

(Abilitazione scientifica nazionale)

- 1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.
- 2. Il decreto di cui comma 1 è adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea, nonché sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le università italiane. Il decreto stabilisce le modalità ed i termini, non inferiori a venti e non superiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.
- 3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di quattro anni dal suo conseguimento.
- 4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
- 5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 6. **E' fatto divieto ai commissari di divulgare i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati.**

ART. 4

(Criteri di valutazione)

- 1. Il Ministro, con proprio decreto, **sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR**, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, ai fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4 e della verifica da parte del Ministero della coerenza con i

predetti criteri e parametri dei curricula degli aspiranti commissari di cui all'articolo 6, comma 5. Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.

2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge.

ART. 5

(Sedi delle procedure)

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee. La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. **La sede sorteggiata per ciascuna procedura è indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente Direttore Generale del Ministero, può, su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche sull'assegnazione della procedura alla sede.**
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

ART. 6

(Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia)

1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima.
3. Gli aspiranti commissari, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.

4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.
5. Le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari sono definite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale.
7. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura altresì la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
8. ~~Fermo restando il divieto di partecipazione di più commissari in servizio nella medesima università, per motivate esigenze connesse alla formazione della commissione è possibile procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso il medesimo ateneo. I commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.~~
9. La formazione della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere esentati dalla ordinaria attività didattica ~~devedo tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame.~~
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.

ART. 7

(Operazioni di sorteggio)

1. Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
 - a) collocazione in ordine alfabetico di tutti i componenti della lista;
 - b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo è superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della lista di cui all'articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o più commissioni devono optare per una sola di esse entro 10 giorni dalla comunicazione per via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito.
6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
- ~~8. Il commissario che cessa dal servizio durante lo svolgimento dell'incarico viene dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore generale del Ministero.~~

ART. 8

(Lavori delle commissioni)

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce altresì le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di **acquisire pareri scritti *pro veritate* da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari.**
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. L'eventuale dissenso dal **parere *pro veritate*** di cui al comma 3 è adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i **pareri *pro veritate* degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi**, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma 7, e i pareri ***pro veritate*** di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.

ART. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro 30 e 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1 non è richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente composta, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 per l'individuazione dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è superiore a cinque, si procede al

sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.

~~1. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.~~

Allegato 4



Consiglio Universitario Nazionale

IL PRESIDENTE


Roma, 7 aprile 2011

All'On.le Ministro
Avv. Mariastella Gelmini

e p.c. Avv. Vincenzo Nunziata

Prof. Alessandro Schiesaro

Dott. Marco Tomasi

SEDE

Oggetto: Mozione su parere interlocutorio Consiglio di Stato -sez. Consultiva per gli Atti Normativi affare n. 00670 - Ad. 25 febbraio 2011 - Schema di regolamento relativo alle procedure per abilitazione scientifica nazionale.

Carissimo Ministro,

il CUN, in relazione al parere del Consiglio di Stato sullo Schema di regolamento relativo alle procedure per abilitazione scientifica nazionale, ribadisce, con la Mozione allegata, la sua candidatura quale Organismo di "consulenza tecnica" per svolgere l'attività di valutazione, prevista dalla Legge 240/10, relativa alle singole Aree e Settori Scientifici di cui è Organo elettivo di rappresentanza.

Cordiali saluti

Andrea Lenzi

Allegato n. 1



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 636
Spedito il 7.4.11

All'On.le MINISTRO
SEDE

Oggetto: Mozione su parere interlocutorio Consiglio di Stato - Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, affare n. 00670/2011 - Ad. 25 febbraio 2011 - Schema di regolamento relativo alle procedure per abilitazione scientifica nazionale

Adunanza del 06.04.2011

II CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato, affare n. 00670, Ad. 25 febbraio 2011, sullo "Schema di regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari".

Visti, in particolare, i punti del "considerato" nei quali la Sezione rileva come:

- a) la definizione dei criteri e dei parametri, sulla base dei quali deve essere espresso, ai sensi dell'art.16, co.3, lett.a), l. 30 dicembre 2010, n. 240, "il motivato giudizio delle Commissioni sui singoli candidati all'abilitazione", in quanto differenziati per funzione ed area disciplinare, "costituisce espressione di discrezionalità tecnica, che non può prescindere dal fatto che in quel procedimento intervengano specifici organi di consulenza tecnica in grado di esprimersi sui singoli settori concorsuali, come, ad es. il Cui";
- b) nulla si prevede, nello schema di regolamento in oggetto, in merito al "chi" e al "come" verifichi la "coerenza" del curriculum presentato dai professori, che potranno essere sorteggiati per la formazione della commissione, con i "criteri e i parametri" fissati per l'abilitazione dei candidati, rilevando altresì la necessità di accogliere soluzioni che siano compatibili con i principi di cui all'art.33 Cost.,

c) nulla si prevede, nello schema di regolamento in oggetto, in merito ai criteri che dovranno presiedere alla scelta dei professori stranieri sorteggiandi da parte dell'Anvur e alla garanzia che essi siano selezionati in base a criteri esclusivamente tecnico-professionali, con competenza specifica nel settore disciplinare interessato dalla valutazione

Per consentire una piena risposta ai rilievi e alle richieste di chiarimento formulati, e formulabili, dal Consiglio di Stato

CONFERMA

la propria disponibilità, quale Organo elettivo, di rappresentanza del sistema universitario, nonché "luogo" in cui tutti i settori disciplinari trovano espressione, a collaborare attivamente, anche tramite l'immediata adozione di adeguate misure organizzative interne, alla fissazione dei criteri, dei parametri e, comunque, degli indicatori funzionali alle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge, al regolamento in oggetto e agli altri provvedimenti che saranno adottati

RIBADISCE

di dover essere l'interlocutore, di riferimento, per tutti i provvedimenti di attuazione della l. 30 dicembre 2010, n.240 che, incidendo sui compiti istituzionali, di ricerca e didattica, dei docenti e, perciò, sul ruolo da essi assolto *nel e per* il settore universitario, impongono un preliminare confronto con le diverse aree disciplinari che, in questo Consesso, hanno rappresentanza.

IL SEGRETARIO

Maria 2011

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Allegato 3-C



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 1 APR. 2011

AC4/G3/ISTN/4179

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Ufficio legislativo
(Rif.to nota n. 1263/R.U del 30.3.2011)

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari".

Con riferimento alla nota sopracitata si comunica il formale concerto di questo Ministero in ordine al provvedimento indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 gennaio 2011 e restituito da questa Amministrazione munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 25 gennaio 2011.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Allegato 3-d



Il Capo dell'Ufficio Legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione

Prot. 22/16/UL/P-36.28

Roma,

17 GEN. 2011

AL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Ufficio legislativo

Riferimento: nota prot. n. AGO/UFFLeg/06/RL in data 14 gennaio 2011

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari".

In riferimento allo schema di regolamento in oggetto indicato - che dà attuazione all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui prevede che siano disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (istituita dal comma 1 dello stesso articolo) che attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitario - si comunica il contenuto di questa amministrazione.

d'ordine del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Riccardo Ripanti)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
18 GEN. 2011
Prot. 53/1.6.6/UL



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 25 GEN. 2011

AEG/03/ISTR/1043

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Ufficio legislativo

R O M A

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari".

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, unitamente alla nota di restituzione n. 6630 del 25 c.m. del citato Dipartimento.

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
ECONOMIA E FINANZE
25 GEN. 2011
542

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]

5176



31
7

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

Roma, 25 GEN. 2011

All'Ufficio Coordinamento Legislativo

Prot. Nr. 0006630
Rif. Prot. Entrata Nr. 0006339
Allegati:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legittimità - Normativa
25 GEN. 2011
1042

UL Economia
UL Finanze

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

E' stato esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica corredato dalle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, ai fini delle verifiche tecniche di competenza, concernente il regolamento in oggetto indicato.

Al riguardo, tenuto conto del rinvio ad apposito decreto di natura non regolamentare di concerto con il Mef in ordine al compenso spettante al commissario in servizio all'estero, nel comunicare che non si hanno osservazioni da formulare, si verifica positivamente la relazione tecnica e si restituisce bollinato il predetto schema di provvedimento.

per

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carato